

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1594

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLA e FALQUI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1995

---

Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge  
5 febbraio 1992, n. 104, in materia di astensione dal lavoro  
e di permessi per i genitori di bambini handicappati

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le enormi carenze delle strutture, dei mezzi economici, dell'assistenza in generale che lo Stato italiano fornisce alle famiglie, quando c'è una famiglia, dei soggetti handicappati sono a tutti note.

Non è però ammissibile che una nazione tecnologicamente avanzata, che, a torto o a ragione, si pone tra i Paesi più ricchi e sviluppati del mondo, alle soglie del secondo millennio sia, dal punto di vista legislativo e regolamentare, ancora così colpevolmente arretrata rispetto alle esigenze di cittadini che hanno la stessa dignità, gli stessi diritti degli altri, ed affidi la cura dei più sfortunati all'opera, mai troppo apprezzata ed agevolata, del volontariato.

E tuttavia la sede più adatta, la sede naturale per cominciare a prestare la necessaria assistenza e, quel che più conta, l'unica in grado di dare agli handicappati l'affetto istintivo, l'amore di cui ogni essere umano si nutre, è, e rimarrà sempre, la famiglia.

Anche il diritto, che segue sempre con ritardo la società civile che avanza secondo una coscienza ed una sensibilità nuove e più alte, sta fortunatamente prendendo atto di ciò, e la tendenza, sia nella produzione normativa, sia nell'opera di interpretazione ed applicazione da parte dei giudici, sembra diretta nel senso di far sì che dove vi sia un bambino, lì, nei limiti di quanto è umanamente possibile, debba esservi una famiglia, e questa debba essere incoraggiata ed agevolata.

Una famiglia, non un istituto o un orfanotrofio!

Esistono attualmente alcune leggi volte ad agevolare i genitori nella loro opera di assistenza al figlio handicappato. In particolare, per quelli che lavorano, lo Stato prevede la concessione di benefici che vanno dalla possibilità di prolungare sino a tre anni il periodo di astensione facoltativa dal

lavoro a quella di ottenere permessi retribuiti (legge 5 febbraio 1992, n. 104: articolo 33).

In modo del tutto inconcepibile, però, tali benefici vengono concessi soltanto se ambedue i genitori lavorano. Risultano così premiati i genitori che lavorano, non occupandosi direttamente per la gran parte del giorno dello sviluppo del bambino, mentre le coppie che decidono di seguire direttamente il bambino ed essere protagoniste del progetto riabilitativo, con uno dei due genitori che quindi lavora in casa, vengono ingiustamente penalizzate, in base al presupposto che il genitore che sta in casa «non compie alcuna attività lavorativa».

Ciò appare palesemente ingiusto e sicuramente non incoraggia il ruolo della famiglia come protagonista dello sviluppo del progetto riabilitativo, affettivo e sociale. Incoraggia, al contrario, i genitori ad andare a lavorare, promettendo il «premio» delle ferie aggiuntive, ed a trascurare il minore handicappato e l'importanza della famiglia.

I benefici previsti devono essere concessi anche nel caso in cui lavoratore sia uno solo dei genitori, ferme restando le altre condizioni previste dalla legge.

Il presente disegno di legge non pretende di risolvere questa complessa problematica: è anzi solo un piccolo passo nella direzione di una maggiore valorizzazione del ruolo della famiglia su questi temi.

Tuttavia, in attesa di altri e più completi dispositivi che affrontino con serietà e fuori dall'ottica della continua emergenza i problemi dell'*handicap*, le misure in questa sede proposte ci sembrano non semplicemente auspicabili od opportune ma dovevole, almeno per porre rimedio all'irriducibile contraddittorietà della normativa in vigore ed alle inammissibili sperequazioni che essa crea.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono interpretarsi nel senso che i benefici previsti in materia di astensione facoltativa e di permesso mensile devono essere concessi anche nel caso in cui sia lavoratore uno solo dei genitori, ferma restando la condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le disponibilità già previste dal comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423.

